



Lasciapassare per voli di distanza transfrontalieri con alianti e palloni

1 Annuncio di volo

Data	
Aerodromo / luogo di partenza	
Nome e numero del documento d'identità del pilota	
Immatricolazione dell'aeromobile	
N. di telefono del pilota	
Nome e numero del documento d'identità del passeggero 1	
Nome e numero del documento d'identità del passeggero 2	
Nome e numero del documento d'identità del passeggero 3	

Il sottoscritto pilota dichiara di non trasportare a bordo merci diverse da quelle elencate al punto 5 di pagina 2.

Data e firma

Pilota:

L'autorizzazione al decollo viene accordata dopo il controllo dell'aeromobile, dei documenti di bordo e dei documenti d'identità.

Data e firma

Capo del campo d'aviazione / responsabile del decollo.....

2 Conferma dell'atterraggio

Data e ora	
Luogo dell'atterraggio	
Comunicazione telefonica dei dati all'aerodromo/luogo di partenza	
Datum und Zeit	
Landeort	
Telefonische Meldung an Startplatz bzw Aufstiegplatz	

Data e firma

Autorità competente (posto di polizia):

.....

Controlli di frontiera da parte dell'autorità estera competente

Si conferma l'effettuazione dei controlli di frontiera sul territorio nazionale dell'aeromobile summenzionato, dell'equipaggio e dei passeggeri. I documenti di bordo e d'identità sono stati controllati.

Data e firma

Autorità di frontiera competente:

.....

Controlli di frontiera da parte dell'autorità svizzera competente:

Constatazioni dell'autorità di frontiera competente:

.....

Data e firma dell'autorità di frontiera competente:

.....

3 Direttive

Lo svolgimento di voli di distanza con aliante o di ascensioni in pallone libero al di là delle frontiere esige il rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a. I voli di distanza con aliante e le ascensioni in pallone libero al di là delle frontiere possono essere effettuati soltanto se il pilota è in possesso di un lasciapassare rilasciato dal capo dell'aerodromo di partenza o dal responsabile del luogo di partenza. I voli e le ascensioni possono essere effettuati soltanto a scopi sportivi o privati.
- b. Il titolare di un lasciapassare per voli di distanza è autorizzato a decollare verso l'estero al di fuori di un aerodromo doganale e, in virtù di accordi internazionali, ad atterrare al di fuori di un aerodromo doganale.
- c. **Il lasciapassare per voli di distanza deve trovarsi a bordo.**

4 Obbligo di essere muniti del documento d'identità

Tutte le persone che si trovano a bordo di un aeromobile devono essere munite di documenti d'identità validi per l'entrata e il soggiorno in Svizzera. Sono fatte salve ulteriori disposizioni in materia di controlli delle persone emanate dall'autorità competente.

5 Merci autorizzate

1. Solo le seguenti merci sono ammesse a bordo di alianti e palloni:
 - a. equipaggiamento dell'aliante / del pallone a condizione che resti a bordo;
 - b. oggetti d'uso personale dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio conformemente all'articolo 63 dell'ordinanza sulle dogane (OD);
 - c. provviste di viaggio corrispondenti al consumo giornaliero di una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 64 OD.
 - d. altre merci del traffico turistico nei limiti delle quantità ammesse in franchigia secondo gli articoli 65 e 66 OD e del limite di franchigia secondo il valore¹ nonché quelle legittimamente ammesse secondo l'applicazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per le imposizioni nel traffico turistico.
2. Al momento del rientro, le merci acquistate possono essere regolarmente dichiarate al posto di frontiera.

6 Formalità dopo l'atterraggio

Dopo l'atterraggio, il pilota deve immediatamente annunciarsi alle autorità di controllo competenti e attendere istruzioni. In caso di controllo, il pilota deve esibire il lasciapassare per voli di distanza, i documenti d'identità personali e i documenti di bordo. Gli organi di controllo verificano se altre merci oltre agli oggetti d'uso personale e alle provviste di viaggio sono state portate a bordo.

Il pilota si annuncia immediatamente dopo l'atterraggio al capo dell'aerodromo di partenza o al responsabile del luogo di partenza/ascensione.

7 Formalità per il rientro

L'autorità competente per le formalità di uscita dal territorio attesta l'imposizione doganale delle merci nel lasciapassare per voli di distanza.

Se un aliante effettua il rientro trainato da un velivolo a motore, il decollo può avvenire soltanto da un aerodromo doganale.

A prescindere da un eventuale procedimento penale all'estero, i piloti che intenzionalmente o per negligenza violano disposizioni di legge o di ordinanza o che non rispettano le condizioni contenute nel lasciapassare per voli di distanza sono puniti conformemente alle disposizioni penali della legge federale sulla navigazione aerea (LNA) con una multa fino a 20 000 franchi.

¹ Art. 1 lett c dell'ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS 641.204)